
SETTIMANA PARLAMENTARE

1 – 7 febbraio 2010

Le Commissioni della Camera

Problematiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale circa la sottoposizione all'IVA della tariffa di igiene ambientale

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 2 febbraio

Sul nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Sulla promozione delle energie rinnovabili e della cogenerazione

Sull'attività della Sogesid e sul cumulo di incarichi dell'avvocato Pelaggi, capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente

Sul nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Senato – seduta del 2 febbraio

Sullo stato di realizzazione del "piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili"

Camera – seduta del 3 febbraio

Sul nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Senato – seduta del 3 febbraio

Sui ritardi di pagamento da parte della PA

Camera – seduta del 4 febbraio

Sulla promozione delle energie rinnovabili

Sul mancato invio a Bruxelles del rapporto di previsione sulle energie rinnovabili e del piano per l'efficienza energetica

Sull'aggravio dei costi di auto-produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento

Le Commissioni della Camera

Problematiche conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale circa la sottoposizione all'IVA della tariffa di igiene ambientale - Interrogazione

3 febbraio: il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Daniele Molgora, ha risposto in Commissione Finanze all'interrogazione a risposta immediata n. 5-02425 di Alberto Fluvi (PD).

Qui di seguito il testo dell'interrogazione e lo svolgimento

Testo interrogazione

Alberto FLUVI (PD) e CAUSI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la Corte costituzionale ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA;
al contrario, precedentemente alla citata sentenza sia il decreto ministeriale n. 370 del 2000, sia il n. 127/sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché la risoluzione 250E/2008 dell'Agenzia delle entrate avevano ribadito l'assoggettabilità ad IVA della tariffa in questione;
la collocazione della TIA nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte implica, di conseguenza, la necessità di una revisione urgente della normativa di secondo livello collegata alla stessa tariffa e delle prassi operative consolidate nel tempo;
di assoluta rilevanza è, inoltre, il potenziale impatto derivante dalla citata sentenza, non solo sui conti dello Stato, percettore in ultima istanza dell'IVA, ma anche su quelli dei soggetti gestori in via diretta (comuni, ambiti territoriali ottimali e altro) o in via indiretta (aziende concessionarie) delle responsabilità in merito alla fornitura dei servizi ambientali, nonché alla riscossione dei relativi pagamenti da parte di famiglie e imprese;
sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore, già appesantito dalla crisi del sistema gestionale dei rifiuti, danni alla operatività delle aziende e frustrazione delle legittime aspettative di rimborso da parte dei cittadini;
stanno scadendo i termini di approvazione dei bilanci dei comuni e delle imprese di igiene ambientale, soggetti che si trovano impossibilitati a procedere in mancanza di precise indicazioni normative -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali e alle legittime attese dei cittadini, senza al contempo penalizzare le aziende del settore e i bilanci degli enti locali.
(5-02425)

Svolgimento

Marco CAUSI (PD) illustrando l'interrogazione, di cui è cofirmatario, ricorda che essa fa seguito ad analoghe iniziative già assunte nei mesi scorsi successivamente alla pronuncia con la quale la Corte costituzionale si è espressa, sia pure incidentalmente, affermando la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale e la conseguente estraneità della stessa all'ambito di applicazione dell'IVA, rilevando inoltre come l'atto di sindacato ispettivo sia stato presentato dopo il fallimento del tentativo di introdurre nel decreto-legge n. 194 del 2009, all'esame del Senato, una norma atta a dare soluzione alle delicate problematiche determinatesi per effetto della predetta sentenza.

La mancata predisposizione di un idoneo intervento normativo in materia, oltre a suscitare forti preoccupazioni nei soggetti sui quali grava, in forma diretta o indiretta, la responsabilità della fornitura dei servizi ambientali, nonché della riscossione della relativa tariffa da parte delle

famiglie e delle imprese, frustra le legittime aspettative dei cittadini, i quali hanno diritto al rimborso dell'IVA indebitamente riscossa sugli importi dovuti a titolo di TIA. I comuni, in particolare, si trovano nell'impossibilità di dare una risposta ai tanti contribuenti che, anche per il tramite delle associazioni dei consumatori, hanno presentato o si apprestano a presentare le istanze di rimborso, non sapendo quali provvedimenti adottare sia in relazione alla gestione dell'anno in corso sia dal punto di vista delle procedure di rimborso. Nell'invitare il Governo a chiarire i propri intendimenti al riguardo, ritiene che la soluzione migliore per dare risposta alle questioni segnalate sia quella di un intervento organico, al quale si potrebbe addivenire in sede di revisione del testo unico in materia ambientale. Evidenzia peraltro come la questione dell'assoggettamento all'IVA si ponga non soltanto per la tariffa di igiene ambientale, ma anche in relazione alla TARSU, sebbene i contribuenti non abbiano la possibilità, in quest'ultimo caso, di apprezzare direttamente l'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, anche i comuni che applicano la TARSU devono coprire con le relative entrate il costo dei servizi di raccolta e smaltimento, per ricevere i quali pagano l'IVA sui corrispettivi dovuti ai soggetti che li forniscono. Manifesta, infine, la piena disponibilità della propria parte politica per dare una soluzione definitiva e strutturale alle questioni affrontate nell'interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo rilevando preliminarmente come non sia stato possibile affrontare la complessa questione oggetto dell'interrogazione in occasione dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento del disegno di legge di conversione del decreto - legge n. 194 del 2009, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative, a causa dell'inammissibilità delle proposte emendative che erano state presentate al riguardo.

Segnala, tuttavia, che è in corso di predisposizione, da parte del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e dell'Agenzia delle entrate, una norma che consentirà di risolvere la questione sorta in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009, prevedendo al riguardo l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che definisca le modalità con cui procedere, attraverso il meccanismo della compensazione fiscale, ai rimborsi dell'IVA corrisposta dai contribuenti sugli importi dovuti ai comuni a titolo di tariffa di igiene ambientale.

Assicura pertanto l'impegno a risolvere la questione evidenziata da parte del Governo, che individuerà sollecitamente le forme più opportune per tradurre in norma i predetti indirizzi.

Alberto FLUVI (PD), intervenendo in sede di replica, evidenzia come le norme recate dal Regolamento del Senato in materia di ammissibilità delle proposte emendative presentate ai disegni di legge di conversione di decreti-legge siano notoriamente meno restrittive di quelle dettate nella medesima materia dal Regolamento della Camera, tanto che la prassi seguita dall'Esecutivo è stata costantemente nel senso di approfittare di tale circostanza quando ha avuto interesse ad ampliare il contenuto dei propri provvedimenti d'urgenza.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando come l'Esecutivo sembri ben lungi, nei fatti, dal dare soluzione concreta ai problemi affrontati dall'interrogazione, sebbene la pronuncia della Consulta in materia risalga al luglio del 2009, e nonostante il proprio gruppo abbia sempre manifestato, finora, ampia disponibilità, anche in considerazione della complessità della questione, a favorire una risposta definitiva alle attese di tanti contribuenti.

Le Commissioni Bicamerali

Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

27 gennaio: la Commissione ha ascoltato il Presidente della Regione siciliana, on. Raffaele Lombardo.

Sul server (Pubblicazioni/Bicamerali/Rifiuti) i resoconti delle audizioni della Commissione fin qui disponibili.

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 2 febbraio

Sul nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

La VIII Commissione,
premessi che:

l'articolo 1, comma 1116, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;
il decreto legislativo n. 4 del 2008, con una modifica all'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), ha previsto, nell'ambito della disciplina del catasto dei rifiuti, la realizzazione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti per la trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e l'invio in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del modello unico di dichiarazione ambientale (M.U.D.);
la direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE stabilisce, all'articolo 17, che gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi;
l'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha dettato le modalità di finanziamento del sistema nazionale per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti;
in attuazione di quanto disposto dall'articolo 189, comma 3-bis del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 ha quindi istituito il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, dettando le modalità di iscrizione ed i tempi di attuazione del nuovo sistema;

alcune associazioni imprenditoriali hanno espresso preoccupazione circa alcuni aspetti del provvedimento del Governo in tema di «tracciabilità» dei rifiuti, con particolare riferimento all'aumento dei costi, soprattutto per gli operatori medio-piccoli, impegna il Governo:

a valutare - in considerazione della grave crisi economica in atto - tutte le iniziative utili volte a non far ricadere i costi del sistema sulle imprese;
a garantire un avvio graduale del sistema, limitando la prima fase alle imprese più grandi e la seconda fase alle imprese più piccole;
ad introdurre modalità organizzative volte a semplificare tutti gli adempimenti burocratici a carico delle imprese;
a valorizzare il contributo delle associazioni imprenditoriali, soprattutto nella fase di avvio del nuovo sistema, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di comportamenti ed un più corretto rispetto delle regole;
a svolgere un monitoraggio nella prima fase attuativa, volto a evidenziare eventuali criticità che potranno determinarsi, in vista di una possibile correzione del provvedimento;
a chiarire la natura giuridica del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che non risulta essere un soggetto giuridico formalmente costituito.

(7-00258)

«Raffaella Mariani (PD), Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola».

Sulla promozione delle energie rinnovabili e della cogenerazione

La X Commissione,
premessi che:

la forte dipendenza energetica del nostro Paese dal petrolio impone l'adozione di modelli di sviluppo economico basati sul maggiore sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, a bassa emissione di anidride carbonica;
l'Unione europea, di fronte al costante aumento della domanda di energia a livello mondiale, è

stata spinta a rivedere le proprie strategie energetiche, puntando all'adozione di un modello di sviluppo che prevede per il 2020 il raggiungimento di quattro importanti obiettivi: ridurre del 20 per cento i gas climalteranti, aumentare del 20 per cento l'efficienza energetica, incrementare del 20 per cento il peso delle energie rinnovabili, sostituire il 10 per cento dell'attuale consumo di carburanti per veicoli con biocombustibili;

in Europa infatti, la fornitura principale di energia proviene in proporzione: dal petrolio (36,7 per cento), dal gas (24 per cento) dal carbone e da altri combustibili solidi (17,8 per cento), dal nucleare (14,2 per cento), dalla biomassa (5,1 per cento), dall'energia idroelettrica (1,5 per cento), dall'energia geotermica, solare ed eolica (0,8 per cento);

per limitare l'utilizzo di combustibili fossili sono state pertanto intraprese da parte di molti Paesi, in particolare dall'Italia, diverse azioni volte alla produzione di energia da fonti alternative, nonché al risparmio e all'efficienza energetica degli edifici;

la realizzazione di un modello di cogenerazione per la produzione di energia elettrica rappresenta per l'Italia un'opportunità per raggiungere, nel breve periodo, importanti risultati in termini di riduzioni di emissioni inquinanti;

nella cogenerazione possono essere utilizzate diverse fonti energetiche come il carbone, il gas naturale e le fonti energetiche rinnovabili, con capacità di impiego che vanno dalla micro generazione nelle abitazioni private alle reti di teleriscaldamento, nonché agli impianti industriali. Lo sfruttamento di questa tecnologia è dunque auspicabile anche per contribuire ad accrescere l'efficienza del nostro tessuto imprenditoriale;

a differenza di un impianto convenzionale di produzione di energia elettrica, che ha una efficienza di circa il 35 per cento, mentre il restante 65 per cento viene disperso sotto forma di calore, un impianto di cogenerazione permette di recuperare la parte di calore prodotto dalla combustione per indirizzarla altri usi. In questo modo, la cogenerazione raggiunge una efficienza superiore al 90 per cento e questo permette di risparmiare energia primaria, salvaguardare l'ambiente, diminuire le emissioni di CO₂ e diminuire i costi, anche in linea con gli obiettivi di Kyoto;

la materia prima con cui alimentare gli impianti che utilizzano la tecnologia della cogenerazione dovrebbe rientrare tra le produzioni agricole appartenenti al sistema delle agroenergie. In tal senso andrebbe incentivato l'uso di biomasse, oli vegetali e bioalcol provenienti da accordi volontari e vincolanti, tra cui i contratti quadro e gli accordi di filiera, che prevedano l'utilizzo di tali materiali prodotti nelle aree circostanti la sede degli impianti di cogenerazione, impegna il Governo:

ad assumere iniziative per la definizione di un nuovo quadro normativo per la promozione e l'uso delle energie rinnovabili e della cogenerazione in grado di realizzare quella stabilità di lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per prendere decisioni di investimento razionali nel settore, anche attraverso la rapida attuazione delle direttive comunitarie in materia;

ad adottare, a sviluppare e ad applicare politiche che aumentino il ricorso alle fonti rinnovabili, come la biomassa, nel settore energetico, e a promuovere una riforma della politica agricola per sostenere coltivazioni utilizzabili ai fini energetici;

ad assumere iniziative volte a semplificare l'intero sistema normativo ed amministrativo, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore delle rinnovabili e della cogenerazione, che comprende molti produttori di piccole e medie dimensioni sparsi nel territorio;

a promuovere il ricorso a strumenti quali le intese di filiera e o i contratti quadro, affinché per alimentare gli impianti a cogenerazione siano utilizzati materiali provenienti da intese di filiera e da filiera corta.

(7-00259)

«Giovanni Fava (LNP), Reguzzoni, Torazzi, Allasia, Brigandi».

Sull'attività della Sogesid e sul cumulo di incarichi dell'avvocato Pelaggi, capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente

LEOLUCA ORLANDO (IDV). - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:

la società SOGESID è lo strumento societario in house dello Stato, con capitale sociale di euro 54.820.920 e azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. I diritti dell'azionista sono esercitati d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ruolo di governance è esercitato dal Consiglio di amministrazione e, ai sensi della legge 296 del 2006 (articolo 1), opera per le finalità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La Sogesid svolge un ruolo strumentale basato su trasparenza della gestione, efficacia del sistema di controllo interno e applicazione rigorosa della disciplina del conflitto d'interesse. Criticità ambientali come bonifiche di siti inquinati, politica emergenziale dei rifiuti, interventi per la riduzione del dissesto idrogeologico, sono gestiti attraverso apposite convenzioni per la fornitura di servizi ingegneristici. Il presidente di Sogesid è scelto tra i componenti designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e attualmente è l'avvocato siracusano Assenza, mentre membro del Consiglio di amministrazione è l'avv. Pelaggi capo della segreteria tecnica del Ministero dell'ambiente. Unità operative sono dislocate in Napoli, Bari e Palermo e svolgono attività di coordinamento delle iniziative in corso nelle regioni Campania, Puglia e Sicilia;

le isole Eolie, presentano varie criticità ambientali: depurazione dei reflui nelle isole di Lipari e Vulcano e problemi di potabilità dell'acqua a Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli e Vulcano; nell'aprile 2000 il sindaco, a seguito del decreto della regione Sicilia che finanziava la realizzazione di un depuratore nel comune di Lipari, indice un bando di gara per la progettazione del ciclo integrato dell'acqua: (produzione di acqua, ciclo fognario e depurazione delle acque reflue con riutilizzo a scopi non umani) per tutte le isole del comune. La gara viene aggiudicata ad un consorzio capeggiato dalla ditta Lotti spa. Il sindaco, sulla base dei documenti progettuali, chiede il finanziamento delle opere al Ministero dell'ambiente. Nel 2001 subentra una nuova amministrazione. Nel 2002 il sindaco di Lipari viene nominato Commissario di Governo e delegato a gestire le risorse occorrenti alla realizzazione delle opere afferenti al ciclo dell'acqua. Tali risorse ammontano a 34 milioni di euro. Il commissario-sindaco affida alla Sogesid, la progettazione delle opere del ciclo dell'acqua, pur in presenza di una gara vinta dal raggruppamento con a capo la società Lotti spa. Il Ministero dell'Ambiente avrebbe chiesto integrazioni progettuali al sindaco-commissario che a sua volta avrebbe inoltrato tali richieste alla società Lotti spa, integrazioni trasmesse al sindaco e sembra mai trasmesse al Ministero dell'ambiente. Il sindaco-commissario avrebbe dichiarato poi che l'affidamento alla Sogesid era stato concordato con il Ministero dell'ambiente a causa della non validità del progetto nel conseguire gli obiettivi propri di un ciclo integrato dell'acqua;

con ordinanza n. 3738 del 2009 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante una serie di disposizioni urgenti di protezione civile, all'articolo 17, viene indicato che «Al fine di assicurare la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle isole Eolie. limitatamente all'emergenza idrica, l'avvocato Luigi Pelaggi è nominato Commissario delegato in sostituzione del Prefetto di Messina», nominato in proroga, con ordinanza dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri, Commissario per le emergenze di natura vulcanica e turistica. Il Commissario «è autorizzato ad avvalersi di un Comitato di indirizzo e controllo sulla programmazione e realizzazione degli interventi». E ancora l'ordinanza recita: «Con separato atto il Commissario delegato determina il compenso dei componenti del Comitato, sulla base di criteri di rigorosa perequazione connessi alla specifica professionalità posseduta, con oneri a carico dei fondi commissariali». Inoltre egli «può utilizzare le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale limitatamente a quelle assegnate per fronteggiare l'emergenza idrica»; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006 istituita in recepimento dell'articolo 81, paragrafo 2, della direttiva 2004/18 a cui aveva adito la società Lotti spa e la Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, con delibera n. 65 del 23 dicembre 2008, rileva la non conformità all'ordinamento dell'atto sottoscritto tra il sindaco-commissario e Sogesid. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ottemperato al disposto del comma 5 dell'articolo 6 del Testo unico sugli appalti che così recita «L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara»;

il pronunciamento ha attivato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha richiamato la delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 sugli «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli

appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario». Le disposizioni della direttiva statuiscono che i commissari delegati devono provvedere alle aggiudicazioni necessarie, per il superamento delle situazioni di emergenza, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

«la sete delle Eolie» a causa della mancanza di acqua, determina da almeno 20 anni esborsi rilevanti e stimati in complessivi 400 milioni di euro. I soggetti beneficiari sono i gestori del «ciclo» di trasporto dell'acqua che verosimilmente non hanno, ad avviso dell'interrogante, nessun interesse alla soluzione del problema «mancanza di acqua», attraverso il progetto che la Lotto spa aveva predisposto;

dal 2001 l'Ente gestore dell'area marina protetta delle Isole Egadi è il comune di Favignana e il Ministero dell'ambiente annualmente eroga risorse finanziarie allocate sul capitolo di bilancio dello Stato denominato «Spese per la gestione delle riserve marine e per la loro promozione»; in data 23 gennaio 2009 il Ministero dell'ambiente ha chiesto all'Ente gestore di trasmettere la relazione programmatica per le risorse stanziare e da assegnare all'area protetta per la stagione 2009;

in ottemperanza alla richiesta del Ministero, il sindaco del comune di Favignana inviava la relazione programmatica ed in ossequio al decreto del Ministro dell'ambiente n. 932 dell'11 dicembre 2003, con determinazione n. 9 del 26 febbraio 2009, individuava il responsabile della gestione dell'area marina protetta; la determinazione riguardante l'incarico e l'approvazione della bozza di contratto è stata anch'essa trasmessa al ministero, in data 6 marzo 2009;

l'ente gestore ha svolto con diligenza i compiti assegnati e riscontrabili in comportamenti e atti probatori;

con nota del 22 maggio 2009, il Ministro dell'ambiente dichiarava di avere riscontrato «gravi carenze tecnico-amministrative» nella gestione dell'Area marina protetta, «diventate recentemente sempre più evidenti» ed «anche in ragione (...) del pregiudizio che la perdurante presenza di gravi situazioni disfunzionali potrebbe arrecare all'immagine dell'area marina e al pregiudizio turistico dell'isola (...)» aveva chiesto al Presidente della Regione siciliana, in forza del protocollo di intesa Stato-Regione sottoscritto in data 14 marzo 2001, il suo parere obbligatorio e vincolante per revocare la gestione al comune di Favignana ed affidarla alla capitaneria di porto di Trapani. Il Presidente della Regione Sicilia esprimeva parere negativo motivato. Dal 3 agosto 2009 è stato quindi nominato direttore responsabile della gestione dell'Area marina protetta delle isole Egadi l'avvocato Pelaggi, capo della segreteria tecnica del Ministro;

in data 3 novembre 2008 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Sicilia ed altri enti territoriali, per la bonifica del Sito di interesse nazionale di Priolo (SR). Le risorse per l'intervento ammontano a 770 milioni di euro. All'articolo 4 «Soggetti Attuatori» è statuito: «Per le attività di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvarrà della collaborazione di Sogesid S.p.A. nonché di ISPRA, ISS, ARPA Sicilia. Tali soggetti sono tenuti, in caso di affidamento di prestazione all'esterno, al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi e di lavori». Appare chiaramente esclusa dall'attività di bonifica la direzione generale del Ministero che si è sempre occupata delle bonifiche e le sue competenze appaiono trasferite alla Sogesid. Siti di interesse nazionale come quello di Piombino, Napoli Ovest e Taranto hanno come soggetto responsabile degli interventi la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come è verificabile negli accordi di programma sottoscritti;

l'avvocato Pelaggi, oltre a ricoprire gli incarichi di consigliere di amministrazione della Sogesid S.p.a, di commissario all'emergenza idrica delle Isole Eolie (dal febbraio 2009) e di responsabile della gestione dell'Area marina protetta delle isole Egadi, è membro dal settembre 2009 del Consiglio di amministrazione dell'ACEA;

l'avvocato Luigi Pelaggi, essendo capo della segreteria tecnica del Ministro dell'ambiente, esercita funzioni che certamente richiedono un notevole impegno, anche in termini di tempo; ad avviso dell'interrogante, l'attività di responsabile dell'Area marina protetta configura una inopportuna commistione tra l'attività di gestione dell'Area marina protetta e quella istruttoria, di finanziamento e controllo, compiti questi inerenti la funzione di capo della segreteria tecnica del ministro;

graverà, tra l'altro, sui cittadini l'eventuale costo per il contenzioso attivato dalla società Lotti spa per la perdita dell'appalto, trasferito senza gara su Sogesid -;

se sia economico, efficace ed efficiente trasferire su Sogesid compiti che le direzioni del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolgono da anni;
se sia opportuno che l'avvocato Pelaggi svolga la pluralità di compiti di seguito elencati e se essi siano compatibili tra loro, anche in relazione all'esigenza di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, con conseguente rischio di lesione del pubblico interesse;
a) capo della segreteria tecnica del Ministero dell'ambiente;
b) direttore dell'Area marina protetta delle Isole Egadi;
c) membro del consiglio di amministrazione di ACEA spa;
d) commissario all'emergenza idrica alle isole Eolie;
e) avvocato in Roma;
per quali motivi il Ministro interrogato non abbia valutato le integrazioni progettuali richieste e trasmesse dalla società Lotti spa, a seguito di gara ad evidenza pubblica e per il ciclo integrato delle acque che servono le isole Eolie;
per quali motivi la delibera dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha statuito la illegittimità dell'affidamento a Sogesid, non abbia trovato applicazione, e perché il Ministero che esercita il compito di sorveglianza su Sogesid non abbia recepito e fatto applicare la delibera dell'autorità;
per quali ragioni le determinazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che ha evidenziato il mancato rispetto delle norme interne e comunitarie nell'affidamento degli appalti pubblici, non abbiano trovato consequenziale riscontro da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che esercita l'attività di controllo su Sogesid;
perché non si sia ritenuto di attivare la Corte dei Conti per i requisiti di competenza in materia di responsabilità amministrativo-contabile in relazione ai possibili danni che ricadono sulla fiscalità generale e quindi sul cittadino-contribuente.
(4-05970)

Sul nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Alessandro MONTAGNOLI (LNP). - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 è stato istituito, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico in materia ambientale) e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto decreto-legge anticrisi), convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, in seguito detto anche SISTRI;
questo sistema si impone come obbligatorio per tutti i trasportatori di rifiuti speciali e pericolosi per conto di terzi, costringendoli ad iscriversi in tempi stretti ed entro la scadenza ravvicinata del 28 febbraio 2010 in uno specifico sito internet, a versare un oneroso contributo annuale per i costi di gestione e funzionamento, in funzione della loro sede legale, della diversa tipologia dei rifiuti trasportati e del numero degli autoveicoli in loro disponibilità, nonché a dotarsi di specifici dispositivi elettronici, quali chiavette USB e sistemi di controllo satellitare (black-box), questi ultimi da far installare a bordo dei menzionati autoveicoli da officine appositamente autorizzate, acquistando, per ognuno di questi, una carta telefonica SIM per la ricezione e trasmissione dei dati GPRS, con pesanti costi di installazione e di acquisto a totale carico dell'impresa;
detto sistema non viene imposto per il trasporto dei rifiuti urbani o dei rifiuti assimilabili agli urbani;
in particolare il SISTRI non viene esteso ai vettori esteri che operano in Italia, sia con servizi di cabotaggio stradale, che in quelli di trasporto internazionale, creando in tal modo una falla nel sistema di tracciabilità dei rifiuti, che non consente il pieno raggiungimento delle finalità che lo stesso si prefigge;
il SISTRI obbliga i vettori ad utilizzare il sistema di controllo satellitare (black-box) fabbricato da un unico operatore economico, che va a sovrapporsi a tutti gli altri tipi di sistemi satellitari già in commercio ed esistenti a bordo dei menzionati autoveicoli, sviluppati e dedicati al controllo dei percorsi da questi effettuati e alla gestione, da parte delle imprese di trasporto, del parco circolante, nonché per la sicurezza della merce e degli stessi conducenti -:
cosa si intenda fare per:
a) evitare le sopra citate conseguenze dannose a carico delle imprese di autotrasporto di rifiuti per conto di terzi, già provate da oltre due anni di crisi economica, riconosciuta nello specifico

settore fin dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

b) garantire una pari concorrenza tra le imprese italiane, costrette ad iscriversi al SISTRI con pesanti costi economici, e le imprese di trasporto estere, che invece non sono obbligate ad aderire al

nuovo sistema e a dotarsi dei necessari dispositivi elettronici per il suo funzionamento;

c) consentire anche ad altri operatori economici di realizzare o adeguare i sistemi satellitari già installati a bordo dei veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti, secondo le specifiche di funzionamento del nuovo sistema, anche facendosi parte attiva per una proroga dei tempi di iscrizione al SISTRI, di pagamento del relativo contributo e dell'installazione dei dispositivi elettronici, che permetta alle aziende di trasporto di salvaguardare l'investimento già sostenuto, ottimizzando i costi di gestione, installazione e manutenzione dei Sistemi satellitari già attualmente in uso. (4-05957)

Senato – seduta del 2 febbraio

Sullo stato di realizzazione del "piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili"

Francesco FERRANTE (PD) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali -*

Premesso che:

con l'approvazione del cosiddetto pacchetto clima-energia, obiettivo 20/20/20, l'Unione europea si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 20 per cento entro il 2020, a soddisfare il 20 per cento del fabbisogno energetico utilizzando energie rinnovabili e migliorare del 20 per cento l'efficienza energetica. A giudizio dell'interrogante ciò rappresenta una «rivoluzione energetica» indispensabile nella lotta ai cambiamenti climatici, ma anche una grande frontiera di innovazione tecnologica, di competizione economica, di industrializzazione; a tal proposito l'Unione Europea ha emanato una direttiva europea che attribuisce a ciascuno Stato membro obiettivi nazionali vincolanti allo scopo di raggiungere la quota del 20 per cento di fonti d'energia rinnovabili nel complessivo consumo d'energia dell'Europa entro il 2020. Gli Stati membri devono pertanto elaborare misure a lungo termine riguardanti le energie rinnovabili e formulare stime dettagliate sul contributo di queste fonti al consumo complessivo d'energia attraverso il rispettivo piano d'azione nazionale;

per quanto riguarda l'Italia, l'obiettivo vincolante fissato dalla direttiva europea è che il 17 per cento dei consumi finali di energia debba provenire da fonti rinnovabili entro il 2020, e che il piano dettagliato per il raggiungimento di tale obiettivo debba essere presentato entro il mese di giugno 2010;

dei 27 Paesi membri dell'Unione europea solo 3 nazioni non hanno ancora presentato alcun documento sulle previsioni nazionali: Regno Unito, Malta e l'Italia. Visto il ritardo italiano nello sviluppo delle energie rinnovabili è ancora più preoccupante ad opinione dell'interrogante il ritardo nella presentazione di tale documento che dovrebbe precedere l'elaborazione del "piano d'azione nazionale" in cui si dovranno illustrare le modalità concrete per raggiungere gli obiettivi nazionali che gli Stati membri hanno stabilito per quanto riguarda la quota di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili e consumata nei trasporti, nella generazione di elettricità, nei meccanismi di riscaldamento e raffreddamento entro il 2020;

ad avviso dell'interrogante, il perdurare di questo grave sbilanciamento, rispetto al resto dell'Europa, causerebbe gravi conseguenze per l'economia italiana, per le prevedibili sanzioni conseguenti al mancato raggiungimento dell'obiettivo e per la perdita di competitività e credibilità del sistema industriale italiano sulla sfida delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. Queste preoccupazioni si sommano con quelle relative al gravissimo problema dell'inquinamento atmosferico, che a sua volta richiede notevoli risorse per essere affrontato in modo risolutivo;

ad opinione dell'interrogante, è importante evidenziare che a Bruxelles l'Italia non solo non viene mai citata per il suo impegno per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e la lotta contro i cambiamenti climatici ma, di contro, è sempre menzionata solo per detenere il *record* negativo di procedimenti d'infrazioni subiti a causa delle inadempienze rispetto alla vecchia direttiva europea sulle energie rinnovabili del 2001,

si chiede di conoscere:

se il Governo non ritenga opportuno riferire circa lo stato di realizzazione del "piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili";

se non intenda riferire sui reali motivi che hanno impedito, fino ad oggi, l'emanazione delle linee guida sulle energie rinnovabili che si attendono da anni, volte a semplificare i procedimenti autorizzatori;

se i Ministri in indirizzo non intendano informare sui motivi che hanno impedito, come prevedeva la normativa vigente, che entro il 31 dicembre 2009 fossero stabiliti i "nuovi incentivi" sul conto energia per il solare fotovoltaico a valere dal 2011, determinando un ritardo che causa un'incertezza che nuoce gravemente a un settore importante, sia per l'economia italiana sia per la lotta ai cambiamenti climatici, che invece avrebbe bisogno soltanto di certezze;

se non intendano chiarire quando verranno stabiliti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, gli obiettivi per le fonti rinnovabili per ciascuna Regione, così come prevede la legge.

(4-02634)

Camera – seduta del 3 febbraio

Sul nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Silvia VELO (PD). - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:

con l'introduzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il nostro Paese, primo nel contesto comunitario, intende opportunamente adottare forme di controllo e verifica lungo tutta la filiera della gestione dei rifiuti, in particolar modo di quelli speciali e pericolosi, al fine di prevenire fenomeni di illegalità e pericolo per le popolazioni e l'ambiente;

tale importante strumento, tuttavia, non sembra esente da problematicità e onerosità che non sembrano essere state opportunamente valutate, soprattutto per quanto riguarda la sua applicazione nel comparto dell'autotrasporto, nonostante i numerosi richiami in proposito avanzati dalle organizzazioni sindacali del comparto;

in particolare, si segnala l'esigenza di un coinvolgimento, sinora negato, delle associazioni di categoria nella definizione delle modalità attuative e burocratiche nonché della durata della fase transitoria di sperimentazione;

altrettanto dirimente, appare la necessità di prevedere congrue forme di sostegno economico a fronte degli investimenti e dei maggiori oneri che le imprese di autotrasporto dovranno affrontare per ottemperare alle nuove metodologie sottese all'adozione del SISTRI;

un ulteriore elemento di preoccupazione è rappresentato dalla circostanza che tali obblighi ricadranno esclusivamente sulle imprese nazionali, escludendone l'applicazione per i vettori stranieri operanti sul nostro territorio, fattore che non potrà non determinare un ulteriore elemento di svantaggio competitivo per gli autotrasportatori italiani -:

quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di definire, secondo un proficuo metodo concertativo insieme alle organizzazioni di categoria, modalità attuative del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti compatibile con le peculiarità del nostro sistema di autotrasporto, a tal fine valutando l'opportunità di individuare adeguate forme di facilitazione, anche di carattere fiscale, per ottemperare alle nuove metodologie nonché per scongiurare improprie e ingiustificate forme di penalizzazione delle imprese italiane.

(5-02435)

Senato – seduta del 3 febbraio

Sui ritardi di pagamento da parte della PA

Antonio PARAVIA (PDL) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che: come già evidenziato dall'interrogante nell'atto di sindacato ispettivo 2-00024 del 31 luglio 2008, ancora in attesa risposta, il Ministero dell'economia e delle finanze, nonostante le obbligazioni già contratte dai singoli Ministeri in materia sia di opere pubbliche che di appalti per acquisti e forniture di beni e servizi, si doveva uniformare ai commi 36 e seguenti dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ridefinendo le procedure di valutazione dei residui passivi ai fini della applicazione della "perenzione amministrativa"; con la succitata legge, i suddetti termini sono stati portati da sette a tre esercizi, annullando i residui perenti antecedenti al 2004 compreso, per un ammontare allora stimato in circa 27 miliardi di euro a fronte del quale vi fu, per l'anno 2008, un fondo corrispettivo, a giudizio dell'interrogante, del tutto inadeguato, di 400 milioni di euro;

la necessità di velocizzare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che intercetta la parallela esigenza di smaltimento delle situazioni debitorie pregresse, è stata poi ribadita in due disposizioni di legge che, apertamente, ne hanno offerto una chiave connotativa anti-crisi. Si tratta, in particolare, dell'articolo 9 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e integrato dal decreto-legge n. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dell'art. 9 del decreto-legge n. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 121, che ha invece disposto una ricognizione complessiva;

con l'art. 9, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 78 del 2009, nella versione definitiva approvata all'esito della conversione in legge, sembra, poi, che si sia perseguito un programma tendente allo smaltimento delle preesistenti situazioni debitorie, prevedendo anche una rilevazione straordinaria dei crediti di terzi per somministrazioni, forniture e appalti esigibili nei confronti dei soli Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009;

considerato che:

le procedure per ripristinare i diritti delle imprese prevedono comunque un *iter* tortuoso e meramente burocratico, che, a giudizio dell'interrogante, sembra essere stato concepito al solo fine di differire ulteriormente i pagamenti. Le procedure prevedono infatti, per la reinscrizione in bilancio, un primo decreto del Ministero competente destinato alla Ragioneria generale dello Stato che, dopo il suo parere positivo, lo restituisce al mittente per una nuova richiesta al Ministero dell'economia per la dovuta variazione di bilancio, e dopo la predisposizione del relativo decreto e la firma del Ministro, lo stesso viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e solo dopo la restituzione alla Ragioneria generale dello Stato, quest'ultima lo ritrasmette al Ministero competente per l'ulteriore richiesta da parte di questi, sempre alla Ragioneria dello Stato, "della materializzazione della moneta" atta a pagare le aziende, se nel frattempo non sono fallite;

le piccole e medie imprese, spesso poco patrimonializzate e già colpite "dall'oppressione fiscale", stanno subendo ora gli effetti, ad opinione dell'interrogante, perversi dell'accordo "Basilea 2" e quindi si trovano in crisi di liquidità;

pende presso la Commissione europea, a seguito di specifiche denunce di associazioni e/o aziende italiane, una procedura relativa ai tempi biblici di pagamento per le imprese in Italia;

il Governo, nella seduta pomeridiana del Senato dell'8 ottobre 2008, in sede di esame delle "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008" ha accolto l'ordine del giorno G100 (testo2),

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia l'ammontare complessivo stimato dei residui perenti riconducibili alle amministrazioni dello Stato, di cui alla ricognizione prevista dal comma 37 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quanto risulti ancora da pagare al 31 dicembre 2009;

quale sia lo stato di attuazione in ordine alle richiamate disposizioni e procedure di ricognizione straordinarie poste in atto dal Governo ai sensi delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2008 e delle successive norme sopra indicate e quali utili iniziative il Governo intenda intraprendere ancora per il rispetto di tutte le obbligazioni da tempo contratte con le imprese che oggi vantano consistenti crediti verso lo Stato;

se, alla luce di tutto ciò, il Governo non ritenga di dover adottare, per la credibilità del "sistema Italia" provvedimenti normativi atti a eliminare le inutili procedure che oggi vengono eseguite dalle amministrazioni coinvolte per far fronte ai pagamenti dovuti, anche considerando che il meccanismo della perenzione produce e produrrà i suoi effetti anno dopo anno.
(4-02642)

Camera – seduta del 4 febbraio

Sulla promozione delle energie rinnovabili

Raffaella MARIANI (PD). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Per sapere - premesso che:

l'Unione europea ha adottato il pacchetto legislativo «energia-clima» contenente misure volte a combattere i cambiamenti climatici e a promuovere le energie rinnovabili, che consentirà alla Unione europea di ridurre del 20 per cento le emissioni di gas a effetto serra, di portare al 20 per cento il risparmio energetico e di aumentare al 20 per cento la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia da qui al 2020. Tra le misure rientra anche la direttiva 2009/28/CE sulla promozione delle energie rinnovabili, con la quale si intende fissare obiettivi giuridicamente vincolanti per ciascuno Stato membro, tali da incrementare l'attuale quota complessiva di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della Unione europea fino al 20 per cento nel 2020. Per l'Italia l'incremento finale, entro il 2020, dovrà essere non inferiore al 17 per cento;

il principale meccanismo di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è costituito dai certificati verdi, introdotti nell'ordinamento nazionale dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999 per superare il vecchio criterio di incentivazione noto come CIP6;

la legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008) ha delineato una nuova disciplina di incentivazione per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007 che prevede in alternativa ai certificati verdi, titoli emessi dal gestore dei servizi elettrici (GSE) attestanti la produzione di energia da fonti rinnovabili per gli impianti di potenza superiore a 1 megawatt, una tariffa fissa onnicomprensiva, variabile a seconda della fonte utilizzata, per gli impianti di potenza elettrica non superiore a 1 megawatt;

le prime direttive generali per regolare la transizione dal vecchio meccanismo di incentivazione (certificati verdi) al nuovo (tariffa onnicomprensiva in alternativa ai certificati verdi) e dal quale rimane esclusa la tecnologia fotovoltaica che gode di una forma di incentivazione specifica, sono state emanate, in attuazione della legge n. 244 del 2007, con il decreto ministeriale 18 dicembre 2008;

tra le misure incentivanti le fonti rinnovabili contenute nella legge n. 199 del 2009, si segnalano inoltre quelle che consentono ai comuni fino a 20.000 residenti di usufruire del servizio di «scambio sul posto» per gli impianti di potenza non superiore a 200 chilowatt di cui sono proprietari, a copertura dei consumi di proprie utenze, e a tutti i comuni di destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti per l'erogazione in «conto energia» e di servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini; nonostante i progressi tecnologici e le politiche incentivanti, secondo i dati diffusi dall'Enea, attualmente il costo di un megawattora prodotto da rinnovabili è, se si esclude l'idroelettrico (75-100 euro/megawattora) e il geotermico (80 euro/megawattora), molto alto: 140 euro/megawattora per l'eolico, da 50 a 140 per il biogas, 240 per le biomasse, 140 per l'energia da rifiuti e circa 500 euro/megawattora per il solare;

secondo notizie di stampa il Governo starebbe lavorando ad una riduzione graduale degli incentivi alle energie rinnovabili, a cominciare da quelli per il fotovoltaico;

tali notizie rischiano di destabilizzare il mercato e di bloccare gli investimenti privati;

in questo clima di insicurezza, gli operatori del settore chiedono maggiori certezze al Governo -: quali informazioni possa fornire il Ministro in merito alla paventata riduzione degli incentivi, che potrebbe compromettere lo sviluppo delle fonti rinnovabili;

quali iniziative intenda assumere il Governo per salvaguardare la promozione e l'uso delle energie rinnovabili in grado di realizzare quella stabilità di lungo termine di cui le imprese hanno bisogno per programmare gli investimenti.

(5-02445)

Sul mancato invio a Bruxelles del rapporto di previsione sulle energie rinnovabili e del piano per l'efficienza energetica

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: risulta che l'Italia non ha ancora inviato a Bruxelles il rapporto di previsione sulle energie rinnovabili; in questo documento i governi devono indicare se stimano di produrre energie verdi sufficienti, in eccesso, o se dovranno ricorrere all'aiuto di altri stati per raggiungere gli obiettivi fissati da Bruxelles per il 2020 con la direttiva 2009/287CE; il testo è preparatorio al piano d'azione nazionale definitivo da presentare entro fine giugno 2010, in cui si specifica il potenziale del paese in termini di rinnovabili; inoltre il piano nazionale per l'efficienza energetica non risulta redatto entro il 2009 -: per quali motivi il suddetto documento sulle energie rinnovabili non sia stato ancora inviato e quando si intenda inviarlo; per quali motivi il piano per l'efficienza energetica non sia stato ancora inviato e quando si intenda inviarlo.
(4-06010)

Sull'aggravio dei costi di auto-produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: le associazioni che operano nel settore dell'efficienza energetica e della cogenerazione lamentano un aggravio da parte del Governo di circa il 15 per cento dei costi di auto-produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alto rendimento; infatti per effetto di recenti disposizioni chi produce energia rinnovabile usufruendo del sistema del conto energia con scambio sul posto, accessibile a tutti gli impianti da fonti rinnovabili e da cogenerazione fino a 200 kW di potenza, vedrebbe applicati i corrispettivi e gli oneri, su tutta l'energia auto-prodotta e consumata, senza cioè tener conto di quanto l'impianto ha effettivamente scambiato con la rete; prima dell'entrata in vigore di queste disposizioni invece, come spiega dal sito www.greenreport.it «chi aveva un impianto di microgenerazione o di piccola taglia pagava la differenza tra l'energia che consumava e quella che produceva e fatturava il delta alla rete, in cui erano compresi i costi di trasmissione e distribuzione. Se per esempio fatturava 10 kWh su questi pagava il 30 per cento di oneri di trasmissione e fatturazione. Adesso con l'articolo 33 del Ddl sviluppo, a prescindere dalle quantità consumate e prodotte, gli oneri del 30 per cento si pagano su tutto. Salvo chi utilizza reti ad alta tensione, ovvero i grandi produttori che rimangono assoggettati al vecchio sistema»; quindi in pratica vengono penalizzati in prima istanza proprio i piccoli produttori, ovvero la piccola impresa o i privati cittadini; a peggiorare la situazione, secondo quanto sostengono le associazioni c'è poi il fatto che lo schema di decreto legislativo n. 115 del 2008 in materia di usi finali dell'energia con riguardo ai sistemi efficienti di utenza, non ha recepito le indicazioni utili a consentire un quadro normativo certo per la cogenerazione ad alta efficienza: si tratta di una tecnologia che incrementa il rendimento del combustibile utilizzato fino al 75 per cento, suddivisi in 40 per cento per l'energia elettrica e 35 per cento per la produzione di calore -: se il Governo intenda prendere in considerazione quanto espresso dalle associazioni del settore ed in particolare l'eliminazione di qualsiasi onere su questo tipo di energia, l'eliminazione di soglie dimensionali ai sistemi efficienti di produzione energetica, la possibilità di utilizzare la garanzia d'origine dell'energia cogenerata come titolo di esenzione nel nuovo meccanismo dei certificati verdi, che sposta l'obbligo di acquisto sui grossisti, e infine se non ritenga opportuno che venga data attuazione alle politiche europee di sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento, cosa che si attende da almeno 7 anni.
(4-06011)